



Prot. 226 /vf

Como, 14 giugno 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 14/2016

**Testo unico Sistri,
in Gazzetta il
regolamento
con le procedure
semplificate**

D.M. 30.03.2016, n. 78
G.U. 24.05.2016, n. 120

E' stato pubblicato il **nuovo Testo unico Sistri** per la tracciabilità dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Si tratta del **Dm 30.03.2016, n. 78**, che è entrato in vigore l'8 giugno 2016 e sostituirà il precedente dm 52/2011.

In linea generale il testo riprende l'impianto precedente, chiarisce una serie di importanti problematiche emerse nel tempo ed introduce semplificazioni relativamente alla comunicazione dei dati da parte degli operatori.

Ecco gli argomenti principali trattati nel provvedimento:

- obblighi derivanti dall'applicazione del Sistri
- procedure speciali
- disposizioni procedurali
- modalità operative semplificate
- catasto dei rifiuti
- disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Inoltre, sono presenti i 2 allegati relativi a:

- contributi Sistri e costi dei dispositivi
- oneri introdotti

Decreti attuativi Sistri

Il nuovo regolamento stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente sono definite le procedure operative necessarie per l'accesso al Sistri, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.

Con le stesse modalità si procede alla revisione dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

<http://www.sistri.it/>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/24/16G00084/sg>

Arrivano le nuove regole sui mutui per gli immobili residenziali: il decreto mutui in Gazzetta!

D.Lgs. 18.04.2016, n. 71

G.U. 20.05.2016, n. 117

È stato pubblicato il provvedimento che definisce le nuove regole su rate non pagate e nuove clausole a cui deve sottostare chi accende un nuovo mutuo bancario per l'acquisto di un immobile.

In particolare, il decreto in attuazione della direttiva 2014/17/UE, contiene nuove norme per la tutela dei mutuatari a rischio d'insolvenza e nuove clausole sulla trasparenza con l'obbligo di informazioni più dettagliate da dare al consumatore, ponendo al centro la questione del pignoramento dell'abitazione.

Ecco in sintesi le novità principali:

- il pignoramento dell'abitazione per inadempimento avviene dopo 18 mesi di rate mensili non pagate
- nella stipula del contratto è previsto l'inserimento della clausola, nell'eventualità d'inadempimento da parte del beneficiario del contratto di mutuo, che consente di estinguere il debito trasferendo il bene dato in garanzia, anche se il suo valore risulta inferiore all'ammontare delle rate residue; nel caso in cui il valore dell'immobile risulta superiore al debito residuo, il mutuatario ha la facoltà di incassare l'eccedenza
- la non retroattività della clausola in caso di inadempimento; ossia la possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di inadempimento è prevista solo per i futuri contratti
- la sottoscrizione della clausola prevede necessariamente l'assistenza di un consulente specializzato
- l'obbligo di informazioni più dettagliate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale
- particolare riguardo da parte della Banca d'Italia nelle disposizioni attuative nei casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore
- la conferma del divieto del cosiddetto *patto commissorio*, in base al quale è nullo qualsiasi accordo con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà dell'immobile ipotecato o dato in pegno sia trasferita al creditore

Il decreto entra in vigore il primo luglio 2016 e si applica ai nuovi contratti di mutuo; per i contratti già in essere si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/20/16G00086/sg>

Permesso di costruire: la crisi economica non giustifica la mancata ultimazione dei lavori

Consiglio di Stato
TAR 2016, n. 1520

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da un Comune nei confronti di un'impresa edile relativamente alla scadenza dei termini del permesso di costruire per mancata ultimazione di lavori edili.

In particolare, l'impresa edile, proprietaria di alcuni terreni, non aveva ultimato nei tempi stabiliti dal permesso di costruire i lavori per la costruzione di alcune villette, facendo così decadere i 2 permessi di costruire concessi dal Comune rispettivamente nel 2005 e nel 2007.

Il Comune nel 2011 aveva approvato il nuovo Prg (piano regolatore generale), secondo il quale i terreni dell'impresa ricadevano in parte in zona agricola e in parte in area soggetta a vincolo idrogeologico (*vincolo PAI*).

Il Comune ordinava, quindi, la demolizione delle opere già realizzate ma non ancora ultimate e rigettava la SCIA presentata dall'impresa per ultimare i lavori.

A seguito dell'ordinanza di demolizione, l'impresa oltre a presentare ricorso sull'irregolarità del Prg, motivava al Tar l'omessa ultimazione dei lavori *a causa della crisi economica edilizia in atto*.

Il Tar Abruzzo accoglieva il ricorso dell'impresa.

Conseguentemente il Comune ricorreva al Consiglio di Stato che, con la **sentenza 1520/2016**, accoglieva il ricorso.

In particolare, relativamente alla questione relativa alla crisi economica che ha afflitto il settore dell'edilizia, il CdS sostiene che non è un motivo valido per chiedere una proroga: secondo l'art. 15 comma 2 del Dpr 380/2001, *"i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Pdc, o in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive"*.

Il Cds sottolinea che la crisi congiunturale dell'edilizia non è una valida ragione opponibile all'inutile decorso dei termini predetti e non può giustificare l'inerzia del titolare del pdc, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all'obbligo di osservare i tempi d'inizio e completamento dei lavori.

<https://www.giustizia->

[amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C23IPWWU3AJIOTRSAO6IN4U73E&q=](https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=C23IPWWU3AJIOTRSAO6IN4U73E&q=)

Domotica e detrazione 65%: l'agevolazione è valida anche senza lavori!

Agenzia Entrate
Circ. 18.05.2016, n. 20

Domotica e legge di Stabilità 2016

L'art. 1 comma 88 della *legge di Stabilità 2016* ha esteso l'applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

In particolare, tali dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016.

Domotica e detrazione 65%, i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 20/E del 18 maggio 2016, fornisce chiarimenti anche in merito a tali spese agevolabili.

Secondo l'Agenzia, nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il comma 88 della Legge di Stabilità richiama le *"detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63"*, che contiene la mera proroga delle agevolazioni del 65% per l'efficienza energetica, introdotte dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).

La relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica. Pertanto, vista la portata innovativa della norma, è possibile beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati **successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica**.

Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione l'importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/documentazione/provvedimenti+ricolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf

Nuova norme CEI

E' stata pubblicata, ed è disponibile sul CEI Webstore, la seguente norma CEI: **Nuova edizione della Guida CEI 306-10 "Sistemi di cablaggio strutturato - Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche"**.

La Guida spiega l'applicazione razionale e corretta dell'insieme delle norme tecniche sul cablaggio strutturato.

Il sistema di cablaggio oggetto della 306-10 è relativo ad un insieme di ambienti in singoli edifici o in più edifici localizzati in un insediamento privato, sia residenziali sia utilizzati per lo svolgimento di attività professionali o edifici pubblici.

La Guida è applicabile a edifici nuovi, o esistenti in ristrutturazione.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14409&PR=NO>

Rimborso IVA in via prioritaria, esteso ad alcune imprese del settore edile

D.M. 29.04.2016

G.U. 13.05.2016, n. .111

Rimborso IVA in via prioritaria

L'art. 38-bis del dpr 633/1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, dispone che i contribuenti IVA che hanno maturato, nel primo, secondo o terzo trimestre del periodo d'imposta un credito IVA e che rispettano determinati requisiti, possono richiedere il rimborso del credito IVA in via prioritaria (entro 3 mesi dalla richiesta) ovvero portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.

Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge
- operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti "ferrosi"
- operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi
- soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati
- produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi
- esercenti cinematografici

Rimborso IVA in via prioritaria, requisiti

I requisiti necessari per ottenere il rimborso prioritario sono:

- l'esercizio dell'attività da almeno 3 anni
- un'eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o 3.000 per quelli trimestrali
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto

Rimborso IVA in via prioritaria esteso ad altri operatori dell'edilizia

Grazie al **decreto Mef del 29 aprile 2016** si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA in via prioritaria, ossia entro 3 mesi, a partire dalle richieste relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

In particolare sono stati ammessi anche i soggetti che esercitano attività di:

- pulizia
- demolizione
- installazione di impianti
- complemento edifici

Tale previsione consentirà a tali contribuenti di limitare il danno finanziario derivato dall'estensione del *reverse charge* (inversione contabile dell'IVA) a tali prestazioni per effetto di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015. Infatti,

a partire dal primo gennaio 2015, la Legge di Stabilità 2015 ha esteso il meccanismo del *reverse charge* anche ai nuovi ambiti.

<http://www.ediliziaveronese.it/cm-files/2016/05/25/allegato.pdf>

Novità fiscali 2016: dalle Entrate nuovi chiarimenti sulla Stabilità 2016

Agenzia Entrate
Circ. 18.05.2016,
n. 20

L'Agencia delle Entrate fa il punto della situazione in merito alle novità presenti nella *legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)* relative a persone fisiche, professionisti ed imprese, come ad esempio detrazioni Irpef, riduzione Ires ed esenzione Irap.

Detrazione Irpef e circolare 20/E 2016

Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

La legge di Stabilità 2016 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2016 della detrazione, nella misura del 65%, delle spese sostenute per:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

Cessione della detrazione ai fornitori per gli incapienti

Per i contribuenti incapienti (ossia i contribuenti che ricadono nella cosiddetta *no tax area*, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'Irpef o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del Tuir), è prevista la possibilità di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in 10 anni a favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori.

Al riguardo, nella circolare, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto.

Agevolazioni IVA per acquisto da impresa ristrutturatrice

Secondo i chiarimenti in circolare, la nuova detrazione Irpef del 50% dell'IVA versata in caso di acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta anche in caso di immobili ristrutturati acquistati da imprese di ripristino.

Inoltre, la detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

Relativamente alle pertinenze, la norma non fornisce indicazioni circa l'eventuale estensione del beneficio. Tuttavia, in conformità all'orientamento ormai consolidato dell'Agencia delle Entrate, si ritiene che il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa possa applicarsi anche alla pertinenza, a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

Sistemi di videosorveglianza

Un credito d'imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, purché non rientrino nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

Istituti autonomi e case popolari

La legge di Stabilità 2016 ha esteso la detrazione fiscale del 65% anche da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) per la realizzazione

di interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento consente l'applicazione dell'agevolazione anche per gli interventi riguardanti immobili patrimoniali concessi in locazione.

Esenzione borse di studio

La norma prevede che l'esenzione dall'Irpef per le borse di studio si applica anche a quelle erogate agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano al programma *Erasmus plus*, nonché l'esenzione dall'Irap per i soggetti che le erogano.

No tax area pensioni

La circolare riprende le novità relative alle detrazioni per i titolari di redditi di pensione, con l'innalzamento della soglia relativa alla no tax area, in particolare la detrazione è pari a:

- 1.783 euro (in luogo di 1.725 euro), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (in precedenza 7.500 euro) per i pensionati con meno di 75 anni
- 1.880 euro (in luogo di 1.783 euro), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (in precedenza 7.750 euro) per i pensionati over 75

Inoltre, aumenta la detrazione spettante ai pensionati con meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e quella spettante ai pensionati con più di 75 anni e reddito complessivo fra 8.001 e 15.000 euro.

Riduzione Ires

Riduzione aliquota Ires

Per imprese e professionisti dal 1° gennaio 2017 l'aliquota Ires ordinaria passa dal 27,5% al 24%; sono esclusi dalla riduzione la Banca d'Italia e gli enti creditizi e finanziari in virtù di quanto disposto dalla Stabilità 2016.

Novità in materia di IVA

Reverse charge

In base alla legge di Stabilità 2016, l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* viene estesa alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, essendo aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti ad emettere fattura ricorrendo al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd *split payment*).

L'Agenzia precisa che i consorzi, a cui si riferisce la norma, sono unicamente:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
- i consorzi ordinari di concorrenti

Inoltre, nelle operazioni effettuate dai consorzi nei confronti della PA e soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'IVA relativa a tali operazioni non è pagata al consorzio cedente o prestatore unitamente al corrispettivo, ma viene versata all'Erario direttamente dalla PA cessionaria o committente.

Prodotti editoriali

In materia di agevolazioni riferibili al mondo della cultura e della scuola, la circolare chiarisce che per l'applicazione dell'aliquota del 4% agli e-book è necessario non solo che la pubblicazione sia in possesso del codice ISBN o ISSN, ma che abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.

Esenzioni Irap

A partire dal 31 dicembre 2015 sono esclusi dall'Irap:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola
- le cooperative e i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale (incluse le sistemazioni idraulico-forestali)
- le cooperative della piccola pesca e loro consorzi

Sono esclusi dall'Irap anche i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture posto che in questa fattispecie non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione.

Riduzione Irap

Lavoratori stagionali

La circolare illustra la norma che riconosce ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali che devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di 2 periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto.

Agevolazioni fiscali

School bonus

Per quanto riguarda lo *school bonus*, il credito d'imposta previsto per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, viene confermato nella circolare:

- il credito pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017
- il credito pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018
- un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta

Art bonus

Inoltre la Legge di Stabilità 2016 ha reso strutturale l'art bonus, ossia il regime fiscale agevolato che ha introdotto un credito di imposta a favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

Bonus alberghi

Infine si fa riferimento al bonus alberghi, spettante nella misura del 30%, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano sostenuto spese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200.000 euro ed utilizzabile solo in compensazione. Le spese ammissibili al credito di imposta in questione sono quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo.

Assistenza fiscale

Infine nella circolare viene ricordato che dal 1° gennaio 2016 il Caf o professionista incaricato che abbia apposto un visto infedele risponde solidalmente del pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di violazioni riscontrabili in sede di controllo. Tuttavia, come osservato dalle entrate, anche per le violazioni relative all'apposizione del visto di conformità, non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a 30 euro.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+20e+del+18+maggio+2016/Circolare++N.+20_E+DEL+18+maggio+2016.pdf

Formazione per la sicurezza del lavoro: chi è il responsabile?

Interpello 12.05.2016, n. 7

Con le *nuove istanze di interpello* di maggio 2016 la Commissione fornisce ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in risposta a quanto chiesto.

Con l'**Interpello n. 7 del 12 maggio 2016** Federcoordinatori chiede quali siano le corrette modalità per assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100 comma 6-bis del dlgs 81/2008.

Nel dettaglio viene chiesto in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria

abbia provveduto a formare adeguatamente, per lo svolgimento delle proprie attività, le seguenti figure:

- il datore di lavoro
- i dirigenti
- i preposti

La Commissione ha chiarito che in relazione agli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, l'art. 97 comma 3-ter dispone che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro dell'impresa, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione; tuttavia, il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97.

Pertanto spetta al committente o al responsabile dei lavori acquisire i nominativi dei soggetti facente parte della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 e dovrà verificare l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%207-2016.pdf>

Sorveglianza sanitaria in caso di distacco: a chi spetta l'obbligo?

In merito ai *nuovi quesiti posti alla Commissione interpellati*, Utilitalia ha avanzato richiesta di chiarimenti circa la corretta interpretazione in riferimento all'obbligo della sorveglianza sanitaria (di cui all'art. 41 del dlgs 81/2008) in particolare chiede: *"nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 dlgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati?"*

Con l'**Interpello n. 8 del 12 maggio 2016** la Commissione chiarisce, innanzitutto, che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Inoltre, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono in modo differenziato sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul distaccatario, ossia il beneficiario della prestazione.

In particolare:

- al datore di lavoro che ha disposto il distacco spetta l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato
- al distaccatario spetta, invece, l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa la sorveglianza sanitaria

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%208-2016.pdf>

Gestione amianto negli edifici, arrivano i chiarimenti dal Ministero

Confindustria, in riferimento ai *nuovi interpellati di maggio 2016*, ha avanzato alla Commissione un quesito relativo alla sicurezza e gestione dell'amianto negli edifici.

In particolare viene chiesto se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle

attività ivi esercitate, rientrano nella definizione di “*impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno degli edifici*” di cui al dm 6 settembre 1994.

Con **Interpello n. 10 del 12 maggio 2016** la Commissione ha chiarito che la legge 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “*impianti tecnici in opera all'interno e all'esterno*” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Quindi, al fine di garantire la salute dei lavoratori, la gestione dei materiali contenenti amianto deve avvenire mediante:

- l'applicazione delle disposizioni del dm 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile
- le previsioni normative del dlgs 81/2008 a cura del datore di lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello%2010-2016.pdf>

**Responsabilità
del committente
in caso di incidente
mortale:**

**cosa ne pensa
la Cassazione**

Cass. Pen.
7.06.2016, n. 23171

La Corte di Cassazione si è espressa su un caso di decesso di un operaio per caduta dall'alto in un cantiere “*sotto soglia*”, ossia un cantiere in cui è presente una sola impresa e l'entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno.

Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo i 2 committenti di un fabbricato; successivamente la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di uno dei due che risultava estraneo alle attività di cantiere e conferma la sentenza per l'altro committente.

Il giudizio della Corte di Appello di Napoli

La corte di Appello aveva condannato i due committenti per il reato di omicidio colposo, in quanto responsabili del decesso di un operaio avvenuto in un cantiere “*sotto soglia*” per una caduta dall'alto.

In particolare, il cantiere in questione risultava irregolare per una serie di motivi:

- presenza di manodopera non autorizzata
- mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
- mancato allestimento di opere provvisionali
- non era stato adottato il Piano di sicurezza

Secondo la Corte era compito del responsabile dei lavori accertarsi della regolarità documentale dell'impresa appaltatrice, quindi assicurarsi che questa rispettasse la normativa in termini di sicurezza sul cantiere.

Pertanto i 2 committenti risultavano colpevoli per il reato di omicidio colposo.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da uno dei 2 committenti, in quanto costui non risultava partecipe all'attività di cantiere, ma era solo un finanziatore dell'opera.

Gli ermellini confermano la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere: in base all'art. 89 del *dlgs 81/2008*, nei cantieri “*sotto soglia*” il committente ha la possibilità di designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell'incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.

Secondo la Corte, dunque, era competenza del committente assicurarsi innanzitutto dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa e verificare in

corso d'opera che la stessa rispettasse gli obblighi di legge in termini di sicurezza.

Inoltre, era dovere del committente sospendere i lavori per tutelare la sicurezza degli operai e delle altre figure presenti sul cantiere, essendo evidente la non osservanza delle norme da parte dell'impresa.

La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15246:2016-06-08-10-47-09&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Prevenzione incendi edilizia scolastica, in Gazzetta il nuovo decreto

D.M. 12.05.2016
G.U. 25.05.201, n. 121

È stato pubblicato il Decreto contenente le norme per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici.

Tutti gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal dm 26 agosto 1992, contenete le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

Le scadenze per gli adeguamenti sono differenziate in base all'anno di costruzione dell'edificio. In particolare:

- **tutte le scuole esistenti**, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro il **26 agosto 2016**, devono:
 - adeguare l'impianto elettrico (in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186)
 - installare un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo
 - dotarsi di estintori portatili (almeno 1 estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di 2 estintori per piano)
 - prevedere la segnaletica di sicurezza
 - predisporre, a cura del titolare dell'attività, un registro dei controlli periodici degli impianti installati
- **le scuole preesistenti al momento dell'entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975** entro sei mesi (**26 novembre 2016**) devono seguire le indicazioni in merito a:
 - separazione delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica
 - reazione al fuoco dei materiali
 - misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento
 - spazi per esercitazioni
 - spazi per depositi
 - impianti di produzione di calore
 - spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
 - autorimesse
 - spazi per servizi logistici
 - impianto elettrico di sicurezza
 - rete idranti
 - impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
- **scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del dm 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del dm 26 agosto 1992**, entro sei mesi (**26 novembre 2016**) devono attuare le seguenti misure relativamente a:
 - separazione
 - comportamento al fuoco
 - sezionamenti

V.V.F.

V.V.F.

- evacuazione in caso di emergenza
- spazi per esercitazioni
- spazi per depositi
- servizi tecnologici
- spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
- autorimesse
- spazi per servizi logistici
- impianto elettrico di sicurezza
- rete idranti
- impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi
- **le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del dm 26 agosto 1992** devono attuare tutte le misure in precedenza entro sei mesi (**26 novembre 2016**)

Tutte le misure di adeguamento previste devono, comunque, essere attuate entro il **31 dicembre 2016**.

Una volta ultimati gli adeguamenti occorre presentare la SCIA antincendio per attività ricadenti in categoria "B" (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o "C" (scuole con oltre 300 persone presenti).

Sono esentati dall'obbligo di adeguamento:

- gli asili nido (hanno una propria normativa)
- gli edifici in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per i quali sia stata presentata la SCIA
- gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento (per i quali bisognerà presentare la SCIA antincendio, riferita al completo adeguamento della struttura)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-25&atto.codiceRedazionale=16A03972&elenco30giorni=true

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

